

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO – ANNO 2012

Art. 1 ISTITUZIONE SPORTELLO

1. Giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 2 agosto 2012 è istituito lo "SPORTELLO AFFITTO DISAGIO ACUTO ANNO 2012", ai sensi dell'articolo 11 comma 8 della 1. n. 431/1998, al fine di erogare contributi per ridurre nell'anno 2012 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata che utilizzano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/1998 in forza di regolari contratti. Le condizioni di onerosità e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in base alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto.

Art. 2 *REQUISITI DI PARTECIPAZIONE*

- 1. Possono richiedere il contributo:
- a) i conduttori che nell'anno 2012 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, ai sensi della Legge 431/1998, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);
- b) i soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del co. 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.
- **2.** I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
- a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
- b) la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.
- **3.** Il contratto di locazione, efficace e registrato, deve:
- a) essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne del nucleo familiare;
- b) riferirsi ad una unità immobiliare situata in Cinisello Balsamo, locata sul mercato privato e abitata nell'anno 2012 come residenza anagrafica e abitazione principale;
- c) la registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.
- **4.** Il nucleo familiare deve presentare una sola domanda anche nel caso di stipulazione di più contratti nell'anno 2012.

- **5.** Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
- **6.** Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fsa il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989, vale a dire un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio e non separate legalmente, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, che abitano e sono residenti nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione.
- **7.** I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

Art. 3 SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO

- 1 Non possono richiedere il contributo i nuclei familiari:
 - a) nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
 - b) che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
 - c) nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
 - d) che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale;
 - e) che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa in quanto la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento non avviene in forza di regole di libero mercato ma per effetto dei principi e delle finalità mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i quali partecipano alla formazione degli indirizzi dell'agire della cooperativa stessa:
 - f) che abbiano rilasciato nell'anno 2012 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.
- 2 Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari di cui alla precedente lettera e) del comma 1 aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a. di avere un valore ISEE-fsa non superiore € 4.000,00=;
 - b. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
 - c. che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
 - d. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
 - e. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non ha mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
 - f. che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
 - g. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.

3. Il Comune, nella fase di determinazione finale del contributo erogabile, qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno accertato, potrà prioritariamente destinare le risorse ai soggetti individuati al precedente art. 2, in considerazione della minore garanzia, alla scadenza contrattuale, di poter fruire della medesima unità immobiliare rispetto alla posizione di assegnatario in cooperativa a proprietà indivisa.

Art. 4 ACCESSO AL CONTRIBUTO

- 1. Il contributo è riconosciuto ai richiedenti con Isee-fsa fino a €4.000,00, con priorità di erogazione del contributo ai soggetti con Isee-fsa fino a € 3.50000, il limite massimo del contributo erogabile non può superare € 1.200,00, sino ad esaurimento dellerisorse disponibili.
- 2. Successivamente alla chiusura del bando, tenuto conto delle risorse complessivamente destinate alle finalità del fondo con la deliberazione della Giunta regionale n. IX/3699 del 02/07/2012 e del numero complessivo delle domande, la Regione può rideterminare la ripartizione delle risorse. Il Comune, in base a tale rideterminazione e con gli stessi criteri regionali, assumerà le decisioni di competenza sull'eventuale modifica dell'ammontare del singolo contributo.
- 3. Il Comune procederà alla erogazione del contributo successivamente al trasferimento dei fondi regionali di pertinenza.
- 4. Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, verifica la condizione di disagio economico acuto del nucleo familiare e attiva le procedure di controllo con le modalità previste dall'art. 9 del presente bando, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sui requisiti d'accesso al contributo.
- 5. Il contributo sarà erogato direttamente al locatore previo impegno da parte di quest'ultimo, di non aggiornare il canone per una annualità o di non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza entro l'anno di bando o stipularne uno nuovo nel caso il contratto sia già stato risolto al momento della presentazione della domanda di contributo senza aumentare il canone, favorendo tra le parti accordi contrattuali a canone agevolato.
- 6. Il contributo sarà erogato direttamente al conduttore in assenza degli impegni di cui al punto precedente.
- 7. Il contributo non sarà comunque erogato quando il suo ammontare è inferiore a € 100,00.

Art. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- 1. La situazione economica è espressa dall'ISE –fsa (Indicatore della Situazione Economica).
- 2. L'ISE-fsa è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-fsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni. ISR-fsa è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i redditi al 31.12.2011:
- i redditi indicati nella tabella 1 allegata al d.lgs. n.109/98;
- i redditi indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7 maggio 1999 n. 221 con le modalità di cui al successivo comma del medesimo art. 3;
- . gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purché certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il contributo affitto (fsa) erogato l'anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali;
- . la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2011 pari al 4,01 sul patrimonio mobiliare.

Da questi redditi si detrae:

- 1) l'importo dell'imposta netta IRPEF per l'anno 2011;
- 2) spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;
- 3) le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro 2.582 annui, se effettivamente pagate.

Non si applica la detrazione di cui all'art. 3, co. 1 bis del d.p.c.m. n. 221/999 e s.m.i. per l'abitazione in locazione. ISP-fsa è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati nella Tabella 1 allegata al d.lgs. n.109/98 e s.m.i. e all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. n. 221/1999 e s.m.i., con le modalità ivi previste e con esclusione delle franchigie di cui al co.1, lett a) e b) dello stesso art. 4.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di $\leq 5.165,00$.

La somma dei valori patrimoniali, di cui ai commi precedenti, è quindi moltiplicata per il coefficiente 0.05.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l'ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

Art. 6 SCALA DI EQUIVALENZA (PSE)

1. Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) è desunto dalla scala di equivalenza riportata nella sottostante Tabella:

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro Scala di Equivalenza
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni

+ 0,35	per ogni ulteriore componente
+ 0,2	in caso di presenza nel nucleo di figli minori e un solo genitore
+ 0,5	per ogni componente con handicap psicofisico permanente o con invalidità superiore al 66%
+ 0,2	per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa

Art. 7 <u>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI MODULI ALLEGATI</u>

- 1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge) o altro componente il nucleo familiare maggiorenne se è a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.
- 2. La domanda può essere presentata:
 - ➤ all' ufficio Case del Comune di Cinisello Balsamo via Giordano 3, previo appuntamento, munito di un documento valido di riconoscimento il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00
 - > presso i CAF convenzionati con la Regione Lombardia,.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 3 SETTEMBRE 2012 FINO AL 31 OTTOBRE 2012.

- 3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte, usando i moduli allegati al presente bando compilandoli tutti.
- 4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2012 presentano una sola domanda.
- 5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati deve prestare l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, certificando i dati in essa dichiarati.
- 6. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione.

documentazione necessaria da produrre ai fini della compilazione della domanda:

- ✓ redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell'anno 2011 e desumibili dai seguenti documenti: 730-2012/redditi 2011; UNICO 2012/redditi 2011; CUD 2012/redditi 2011;
- ✓ totale degli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare: pensioni di invalidità, pensioni sociali, indennità di disoccupazione, sussidi pubblici, contributi e donazioni private ecc.;
- ✓ attestazioni di invalidità ASL relativi a soggetti disabili presenti nel nucleo familiare, se superiore al 66%:
- ✓ situazione patrimoniale (mobiliare e immobiliare) riferita alla data del 31/12/2011 e a tutti i componenti il nucleo familiare desumibili a estratti conto bancari/postali, libretti di risparmio, investimenti, ecc., resoconti periodici e visure catastali per proprietà immobiliari;
- ✓ fotocopia della carta d'identità del richiedente e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare:
- ✓ dati relativi all'abitazione in locazione:
 - contratto d'affitto regolarmente registrato e vigente al momento della presentazione della domanda (qualora nel corso dell'anno 2012 vi sono stati più contratti rispetto a quello vigente, dovranno essere presentati anche questi ultimi);
 - ricevuta di versamento di tassa di annuale di registrazione versata nel 2012;
 - dati catastali relativi all'abitazione in affitto: categoria catastale n. mappale superficie netta n. vani presenza di box anno di costruzione della casa (desumibili dalla visura catastale per i dati non contenuti nel contratto d'affitto);
- ✓ dichiarazione di impegno del locatore.

documenti attestanti il verificarsi nel 2012 di uno dei seguenti casi, qualora ricorra l'evento:

- ✓ licenziamento:
- ✓ messa in mobilità;
- ✓ cessazione contratto a termine;
- √ decesso del coniuge;
- ✓ separazione/divorzio dal coniuge
- ✓ delega alla presentazione della domanda se il richiedente non coincide con l'intestatario del contratto di locazione con documento d'identità dell'intestatario

documentazione aggiuntiva per cittadini extracomunitari

- ✓ fotocopia di regolare permesso di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare;
- ✓ dimostrazione di esercitare un'attività lavorativa dipendente o da lavoratore autonomo sul territorio; quest'ultimo dato dovrà essere dimostrato esibendo un certificatodi iscrizione alla C.C.I.A.A. per i lavoratori autonomi oppure una dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro alle dipendenze;
- ✓ autocertificazione relativa ai Comuni in cui si è avuta la residenza (Lombardia 5 anni territorio nazionale 10 anni)

Si informa altresì che per assicurare la tracciabilità dei pagamenti, è FATTO OBBLIGO AI RICHIEDENTI di fornire un codice IBAN tramite cui effettuare il versamento del contributo eventualmente concesso. NON SARANNO EFFETTUATE RIMESSE DIRETTE.

Art. 8 <u>INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D. LGS.</u> N. 196/2003

- 1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 7:
- a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;
- b) sono raccolti dagli enti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo sociale e in ogni caso per le finalità di legge;
- c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- a) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.
- b) Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

Art. 9 CONTROLLI

1. L'azione di controllo, a cura del Comune, opera nell'ambito dei criteri qui indicati ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità delle spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel bando FSA 2012 adottato dal Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

Preliminarmente si evidenzia che i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, per l'ottenimento dei contributo in oggetto devono essere già effettuati in misura idonea dal Comune, in quanto ente erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.

Si rammenta che per effetto dell'art. 72, il Comune individua e rende note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.

2. I controlli devono essere effettuati su casi specifici e a campione.

Le verifiche e i riscontri per i controlli specifici possono essere orientati verso:

a) Istanze contenenti informazioni con forte grado di complessità.

Rientrano in questa casistica le ipotesi di dati tecnici catastali, di dati reddituali, le indicazioni inerenti la qualità dell'alloggio condotto in locazione, ed altro.

b) Istanze e certificazioni con un notevole grado di criticità.

Vi rientrano ad esempio le dichiarazioni rese da soggetti diversi dalla persona titolare del rapporto locatizio, da soggetti aventi diversa entità linguistica, la situazione di lavoro saltuario, la mutabile o mutata composizione del nucleo familiare, ed altro.

In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni viene effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Saranno inoltre sottoposte a controllo a campione un numero minimo (N), non inferiore al 20 % delle pratiche ammesse al contributo economico.

Il numero N di pratiche così determinato verrà sottoposto:

-per il 50% a controlli mirati a partire dalla pratica per la quale è stato erogato il contributo più elevato e proseguendo in ordine decrescente;

-per il restante 50% a controlli a sorteggio.

3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto provvedendo al recupero della somma erogata, anche per la quota regionale.

Come previsto sempre dall'art. 75, il Comune provvederà anche alle dovute segnalazioni di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.

Spetta al Comune la competenza all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.

4. L'efficacia dei controlli è direttamente connessa e dipendente dai tempi di esecuzione degli stessi. Pertanto è opportuno che le verifiche e i riscontri sulle informazioni siano realizzati in tempi certi e ragionevolmente brevi.

Nei 90 giorni successivi al termine di chiusura dello Sportello Affitti comunale, il Responsabile del procedimento comunale comunica alla Regione il numero di controlli avviati su casi specifici mediante l'allegato modulo A alla delibera GR N. IX/3699 del 2/7/2012.

Entro un anno dall'adozione del decreto regionale di determinazione dell'importo complessivo del fabbisogno comunale, il Responsabile del procedimento comunale comunica alla Regione, mediante l'allegato modulo B, il numero di controlli complessivamente attivati e conclusi, su casi specifici e a campione, e l'entità globale del contributo in relazione al quale sono stati effettuati i controlli.

A titolo premiale ai Comuni adempienti al controllo è riconosciuta una quota pari al 30% del contributo recuperato e/o non erogato per effetto di dichiarazioni mendaci, quota che potrà essere gestita direttamente dai Comuni per emergenze abitative locali. Tale quota sarà calcolata e trattenuta dai Comuni i quali, oltre agli adempimenti previsti dalla procedura informatica, devono fornire alla Regione con la nota riepilogativa prevista al successivo art.11, l'importo dei contributi recuperati e/o non erogati e rendicontare successivamente rispetto all'impiego delle risorse premiali.

5. Ai sensi dell'art. 4, co. 8 del d.lgs. n. 109/98, e s.m.i, i Comuni comunicano al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell'affitto e dei componenti i relativi nuclei familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.

La Regione può effettuare, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del co. 7, art. 4 del d.lgs. n. 109/1998.

INFORMAZIONI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il fac simile di domanda (allegato A), deve essere presentata, debitamente sottoscritta, dal richiedente presso l'ufficio case del Comune di Cinisello Balsamo oppure presso il CAF convenzionato.

Alla presente è, altresì, allegato il fac simile di dichiarazione del proprietario (allegato B) che, se del caso, deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal locatore, nonché dal conduttore per accettazione.

Il presente bando viene pubblicato all'Albo pretorio On line dell'Ente fino al termine previsto per la presentazione delle istanze di ammissione del contributo. Inoltre viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito istituzionale

.